

PROPOSTE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

Orario di Lavoro

1 - Fermo restando le vigenti norme di legge, la durata settimanale dell'orario di lavoro per i lavoratori ai quali si applica presente CCNL è fissata in 38 ore ed è realizzata come media nell'arco di 17 settimane. La durata massima dell'orario settimanale ordinario è fissata in 44 ore.

Le relative modalità di attuazione saranno oggetto di accordo a livello aziendale.

2 - L'orario medio settimanale sarà calcolato individualmente sull'intero ciclo dei turni al quale gli agenti sono interessati nell'arco temporale previsto dal punto 1.

3 - L'orario di lavoro massimo giornaliero è fissato come segue:

- personale viaggiante e graduato dei servizi urbani: ore 7,15;
- personale viaggiante e graduato dei servizi extraurbani: ore 8.

Il nastro lavorativo del personale viaggiante nei servizi extraurbani è di 12 ore giornaliere.

4 - A livello aziendale, ove sussista un regime di orario di lavoro inferiore a quello nazionale, anche per effetto della concessione di ulteriori giornate di mancata prestazione e/o di altri benefici orari, potranno essere definiti il suo adeguamento e le compensazioni;

5 - A livello aziendale le parti si impegnano a realizzare la coincidenza, al massimo livello tecnicamente possibile, tra prestazione effettiva di lavoro e l'orario contrattuale nazionale o aziendale ove previsto e a riclassificare e rimodulare tempi di trasferimento, tempi accessori e complementari, ivi compresi quelli di preparazione del veicolo, adeguandone l'entità all'effettivo svolgimento del servizio ed alle innovazioni tecnologiche intervenute.

6 - Per tenere conto delle esigenze specifiche di ciascuna azienda, resta di pertinenza degli accordi aziendali la determinazione:

- a) del nastro lavorativo;
- b) del numero e della durata delle riprese;
- c) degli intervalli fra le riprese;
- d) delle modalità di cambio e trasferimento;
- e) dei tempi accessori.

7 - Per le autolinee di competenza statale e i servizi extraurbani di percorso superiore a 50 km continuativi il computo dell'orario di lavoro è regolato dal decreto legislativo 234/07. Per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente, il tempo trascorso dal secondo autista a bordo del veicolo è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali. Il tempo di cui al precedente periodo è retribuito, a seconda del tipo di prestazione effettuata, con criteri stabiliti a livello aziendale.

8 - Il ricorso al lavoro straordinario è disciplinato dall'art. 17 del CCNL 23 luglio 1976 e dalle vigenti norme di legge.

Sono abrogati gli artt. 4 a), 4 b), 4 c), del CCNL 23 luglio 1976, l'art. 4 dell'Accordo Nazionale 12 luglio 1985, il punto 12 dell'Accordo Nazionale 2 ottobre 1989, gli artt. 10 e 12 dell'Accordo Nazionale 11 aprile 1995, art. 8 Accordo Nazionale 25 luglio 1997, l'art. 6 dell'Accordo Nazionale 27 novembre 2000 e l'art. 6 dell'Accordo Nazionale 27 novembre 2004.

Indennità di trasferta e pernottamento, Indennità di diaria ridotta

INDENNITÀ DI TRASFERTA E PERNOTTAMENTO

1 - Ogni agente che, per ordine ricevuto per ragioni di servizio debitamente riconosciute, deve recarsi fuori della residenza assegnatagli, ha diritto a una indennità di trasferta che si compone di diaria e di pernottazione.

2 - Per residenza si intende la località in cui ha sede l'ufficio, la stazione, il deposito, la rimessa, l'impianto, l'officina, la tratta, ecc., a cui l'agente appartiene.

La specificazione degli elementi sopra indicati è stabilita aziendalimente tenendo presenti le particolari condizioni tecniche degli impianti.

3 - L' indennità di diaria è corrisposta come segue:

a) nelle ferrovie: per intero quando l'assenza dalla residenza supera le 7 ore; in misura parziale se l'assenza supera le 4 ore, ma non le 7;

b) nelle linee di navigazione interna: per intero quando l'assenza dalla residenza supera le 8 ore; in misura parziale se l'assenza supera le 5 ore, ma non le 8;

c) in tutti gli altri servizi: per intero quando l'assenza dalla residenza supera le 12 ore; in misura parziale se l'assenza supera le 7 ore, ma non le 12.

Nessuna indennità di diaria è dovuta quando l'assenza dalla residenza sia inferiore alle durate minime sopra stabilite.

4 - L'indennità di pernottazione è corrisposta quando l'agente rimane assente dalla residenza, ne parte o vi ritorna nell'intervallo di tempo dalle ore 22 alle 5 ed abbia titolo alla intera o alla parziale indennità di diaria.

5 - Quando l'agente, per recarsi fuori residenza o per ritornarvi, si serva dei treni o delle corse, la durata delle assenze si misura sull'ora effettiva di partenza e di arrivo dei treni o delle corse stesse.

6 - Le trasferte si liquidano per periodi di 24 in 24 ore, a decorrere dall'ora di partenza.

Quando l'agente si assenta dalla propria residenza più volte in uno stesso periodo di 24 ore, le durate delle assenze si cumulano, computando il periodo di 24 ore dall'ora di partenza per la prima missione. Per ogni periodo di 24 ore non può essere corrisposta più di una diaria e di una pernottazione.

7 - Al personale viaggiante di tutti i servizi extraurbani (ferrovie, tranvie, navigazione interna, ecc.) compete l'indennità di trasferta sin dal primo giorno solo quando venga comandato a prestare servizio in un deposito o rimessa diversi dai propri.

8 - Il trattamento da farsi al personale dei servizi urbani, che venga distaccato ad altro deposito, rimessa, impianto, zona, ecc., è concordato aziendalimente. Esso non spetta al personale che effettui il servizio a rotazione tra le diverse zone.

9 - L'indennità di trasferta è corrisposta all'agente in base alla qualifica di cui esplica le mansioni.

10 - Non compete alcuna indennità di trasferta:

a) al personale dei servizi urbani che venga temporaneamente adibito, nell'ambito della rete urbana, ad altro deposito, rimessa, officina, impianto, zona, ecc.;

b) quando la distanza dalla residenza alla località della missione sia inferiore a tre chilometri, sempreché, tra questa e quella, esistano mezzi di trasporto che permettano

all'agente, senza spese a suo carico, di raggiungere la propria residenza negli intervalli del turno di servizio purché almeno uno di questi raggiunga la durata di due ore.

11 - L'indennità di trasferta è stabilita come segue sulla quota giornaliera della retribuzione normale:

- trasferta (diaria e pernottazione):	90%
- diaria interna:	50%
- diaria parziale:	15%
- pernottazione senza dormitorio:	40%
- pernottazione con dormitorio:	10%

12 - Sono considerate aziendali le indennità da corrispondersi per le trasferte effettuate fuori dalla rete sociale oppure su linee distaccate da quella ove l'agente ha la propria residenza e per le trasferte nell'ambito della rete sociale, che si effettuino a distanza superiore a km. 90 dalla residenza.

13 - Non sono considerati in trasferta gli agenti delle aziende disastrose i quali, a seguito della distruzione degli impianti o locali, debbano venir dislocati giornalmente per lavori di ricostruzione o per raggiungere la sede provvisoria cui sono adibiti, sempreché la azienda provveda a trasportarli a proprie spese dalla residenza al posto di lavoro e viceversa e corrisponda loro un compenso pari ad un terzo della diaria interna, per ogni giornata in cui avviene lo spostamento.

14 - E' data facoltà al personale di conservare il trattamento di trasferta in atto presso la rispettiva azienda, qualora lo ritenga complessivamente più favorevole di quello previsto dal presente articolo.

15 - Nei confronti del personale degli autoservizi di linea extraurbani non trovano applicazione i punti 8, 13 e 14 che precedono.

INDENNITÀ DI DIARIA RIDOTTA

1 - Il personale di macchina e dei treni, nonché quello navigante, quando deve prestar servizio di turno fuori dalla propria residenza per un periodo non inferiore alle 6 ore continuative, ha diritto ad una indennità di diaria ridotta. Tale indennità è stabilita come segue sulla quota giornaliera della retribuzione normale:

- per periodi superiori alle 10 ore continuative	24%
- per periodi non inferiori alle 6 e non superiori alle 10 ore continuative	9%

2 - La diaria ridotta è dovuta al personale di macchina e dei treni, nonché a quello navigante, anche quando esso, prestando servizio di turno, debba rimanere assente dalla propria residenza in modo non continuativo per un periodo superiore alle 10 ore, ivi comprese le soste, purché in tale periodo non vi sia permanenza in residenza di durata uguale o superiore a 2 ore ininterrotte.

Tale indennità è stabilita come segue sulla quota giornaliera della retribuzione normale:

- per periodi di assenza non continuativa superiore alle 14 ore	24%
- per periodi di assenza non continuativa superiori alle 10 ore, ma non alle 14	13%

3 - Al personale di cui ai precedenti punti, quando pernotta per ragioni di servizio fuori della propria residenza dalle ore 22 alle 5, compete l'indennità di pernottazione nelle misure previste al punto 11 dell'indennità di trasferta e pernottamento.

4 - Le ore comprese tra la 1 e le 5 antimeridiane non sono computabili agli effetti della diaria quando si corrisponda l'indennità di pernottazione. Nelle 24 ore non può essere corrisposta più di una diaria e di una pernottazione.

Quando l'assenza dalla residenza supera le 24 ore continuative, il personale di cui trattasi fruisce, a decorrere dall'inizio del secondo periodo di 24 ore, del trattamento di trasferta.

5 - Per la determinazione della residenza vale quanto detto al punto 2 dell'indennità di trasferta e pernottamento .

6 - E' data facoltà al personale di conservare il trattamento di diaria ridotta e di pernottazione in atto presso la rispettiva azienda qualora lo ritenga complessivamente più favorevole di quello previsto dal presente articolo.

Al personale viaggiante dei servizi automobilistici di linea extraurbani, quando ricorrano le condizioni previste dal presente articolo, competono le diarie ridotte e le pernottazioni con le modalità innanzi fissate e secondo le percentuali appresso indicate da computarsi sulla quota giornaliera della retribuzione normale:

- | | |
|--|-----|
| - per periodi superiori alle 10 ore continuative | 24% |
| - per periodi non inferiori alle 6 e non superiori alle 10 ore continuative | 9% |
| - per periodi di assenza non continuativa superiori alle 14 ore | 24% |
| - per periodi di assenza non continuativa superiori alle 10 ore ma non alle 44 ore | 13% |

Nei confronti di quest'ultimo personale non trova applicazione il punto 6 del presente articolo.

Sono abrogati gli artt. 20/A, 20/B, 21/A, 21/B del CCNL 23 luglio 1976, l'art. 13 dell'Accordo Nazionale 10 luglio 1980.

Cqc + Tutela Legale + Rischio Danni

CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE

1 - Così come previsto dal D. Lgs. 286/2005, come modificato dal D.Lgs. 214/2008, in applicazione della Direttiva 2003/59/CE del Parlamento Europeo, i conducenti di autobus che hanno ottenuto la Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) sono sottoposti alla scadenza quinquennale della stessa, all'obbligo di frequentare appositi corsi di formazione della durata di 35 ore suddivisi in moduli di 7 ore ciascuno.

2 - Le Aziende che hanno un numero pari o superiore ad 80 dipendenti adibiti a conducenti di autobus potranno organizzare detti corsi all'interno dei locali dell'impresa, in tale caso ne daranno preventiva comunicazione alla RSU/RSA con relativa informativa sui periodi, sulle materie e sui docenti.

3 - La frequentazione dei corsi deve essere prevista nel normale orario di lavoro o in orario libero dal servizio, in quest'ultimo caso darà luogo al recupero di pari ore di riposo compensativo a favore del lavoratore.

4 - Nel caso in cui il corso sarà organizzato da soggetti autorizzati al di fuori dei locali aziendali i relativi costi saranno a carico dell'impresa mediante la stipula di apposita convenzione. In caso di perdita dei punti della CQC con obbligo di frequentazione dei corsi di formazione iniziale e/o relativo esame, l'Azienda dovrà agevolare la partecipazione del conducente mediante un'idonea programmazione dei turni di lavoro.

5 - In caso di perdita della CQC, con obbligo di formazione ed esami l'azienda dovrà garantire la conservazione del posto di lavoro per il tempo necessario alla frequentazione dei corsi e fino alla riconsegna del documento di abilitazione professionale. In caso di perdita di punti o della CQC per cause di servizio, i relativi costi saranno a carico dell'azienda.

TUTELA LEGALE

1 - Le aziende devono garantire la tutela legale e le spese di giudizio, anche mediante apposita polizza assicurativa, ai propri dipendenti che siano sottoposti a procedimenti civili e/o penali, per fatti direttamente connessi all'esercizio delle funzioni svolte.

2 - Qualora venga accertata, con sentenza passata in giudicato, la sussistenza di dolo o colpa grave in capo al dipendente, l'Azienda potrà procedere al recupero, dal dipendente, delle somme anticipate, mediate trattenuta mensile ratealizzata non superiore al 5%.

3 - Nei casi in cui il dipendente si costituisca avverso terzi che gli abbiano provocato danni materiali, fisici o morali, nell'espletamento delle funzioni svolte, le aziende dovranno garantire le medesime tutele di cui al punto 1.

4 - Al dipendente sarà lasciata la libertà di scelta di avvalersi delle tutele legali di cui ai punti precedenti oppure provvedere alla propria difesa mediante un difensore di fiducia.

RISCHIO DANNI

Le aziende devono garantire con apposita polizza assicurativa i propri dipendenti che nello svolgimento delle mansioni per conto dell'azienda, siano esposti al rischio di danni arrecati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti materiali a beni tangibili anche aziendali.

Norme Sulla Malattia

Dalla sottoscrizione del nuovo CCNL gli accordi nazionali 19 settembre 2005 e 15 novembre 2005 così come di seguito modificati saranno unificati mediante apposita omogenizzazione, faranno parte integrante della normativa contrattuale e si applicheranno anche a tutti i lavoratori con contratto di inserimento ed apprendistato.

Il lavoratore assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di comporto secco (relativo, quindi, ad un solo evento morboso) pari a 18 mesi. Nel caso di più assenze per malattia in relazione a diversi eventi morbosi, il periodo di conservazione del posto (comporto per sommatoria) è pari a 18 mesi, tale periodo si intende riferito alle assenze complessivamente verificatesi in un arco temporale di **24** mesi consecutivi.

Nei casi di cui al art. 1 p. 4. A.N. 19 Settembre 2005 e art.1. p. 4 A.N. 15 Novembre 2005, il periodo di comporto sia secco che per sommatoria è elevato a 36 mesi durante i quali al lavoratore sarà corrisposta una indennità computata sulla retribuzione calcolata come ai pp. 5 e 6 dell'art. 1 AN 19 Settembre 2005, nella misura del 100% per i primi 24 mesi. Trascorso il predetto periodo di 36 mesi potrà essere richiesta l'aspettativa per motivi privati.

Il trattamento economico della malattia stabilito al punto 5, art.1 degli accordi nazionali 19 Settembre 2005 dovrà includere, nei criteri di calcolo verranno inclusi anche i premi di risultato aziendali.

A decorrere dalla stipula del presente accordo, nell'ipotesi di cui agli articoli 1, punto 5, secondo alinea dell'accordo nazionale 15 novembre 2005 e all'articolo 4, punto 1, secondo alinea dell'accordo nazionale 19 settembre 2005, al lavoratore è riconosciuto, indipendentemente dal carico familiare, un trattamento pari ai 2/3 della retribuzione **di cui al nuovo punto 5, art. 1 come sopra integrato.**

Per i soli primi tre giorni di malattia le fasce orarie di reperibilità ai fini delle visite mediche di controllo saranno estese dalle ore 9 alle ore 12 e dalle 15 alle 19.

INIDONEI

I lavoratori temporaneamente inidonei alle mansioni della qualifica hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro e devono essere ricollocati in azienda fino alla definizione della loro posizione.

I lavoratori dichiarati definitivamente inidonei hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro e pertanto devono essere ricollocati anche mediante riqualificazione.

Previdenza Complementare

A decorrere dal mese di gennaio 2012 per i lavoratori che decideranno di destinare al Fondo di previdenza complementare un ulteriore importo pari o superiore allo 0,50% della retribuzione di riferimento, il contributo a carico dell'azienda sarà aumentato di un importo pari allo 0.50% della stessa retribuzione.

A decorrere dal mese di gennaio 2012 a favore dei lavoratori con una età inferiore ai 35 anni e fino a compimento di tale età, il contributo a carico dell'azienda in caso di iscrizione al Fondo di previdenza complementare sarà aumentato dello 0,50% della retribuzione di riferimento a titolo di incentivazione al risparmio previdenziale.

Le parti firmatarie si incontreranno entro il mese di Giugno per l'adeguamento dello Statuto determinato dalle mutate condizioni riferite anche ai soggetti istitutivi.

Classificazione del Personale

La proposta di nuova classificazione riguarda, prevalentemente, la riduzione dei tempi di attesa per il passaggio ai parametri retributivi superiori di quelle figure professionali che, a seguito del possesso di specifici titoli di studio, particolari abilitazioni specialistiche, frequentazione di corsi di qualificazione ed aggiornamento, nonché dell'utilizzo di nuovi apparati tecnologici, conseguente ai processi di innovazione del settore, esprimono fin dal loro inserimento in azienda adeguata competenza professionale

Nota: *particolare attenzione dovrà essere dedicata ai parametri dei Capitreno.*

Le tabelle da C.1/1 a C.1/6 dell'art 2 lettera C) del CCNL 27.11.2000 sono così modificate:

C.1/1

AREA PROFESSIONALE 3[^]

AREA OPERATIVA ESERCIZIO: SEZIONE AUTOMOBILISTICO, FILOVIARIO E TRANVIARIO

Figure Professionali	Parametri	Modalità di accesso
Operatore di esercizio	140	Parametro di accesso.
"	158	Dopo 5 anni di guida effettiva.
"	175	Dopo 10 anni di guida effettiva.
"	183	Dopo 15 anni di guida effettiva.

C.1/2

AREA PROFESSIONALE 3[^]

AREA OPERATIVA: MANUTENZIONE, IMPIANTI ED OFFICINE

Figure Professionali	Parametri	Modalità di accesso
Operatore qualificato	140	Parametro di accesso.
"	160	Dopo 4 anni di svolgimento delle mansioni proprie della figura.

C.1/3**AREA PROFESSIONALE 3^****AREA OPERATIVA:AMMINISTRAZIONE E SERVIZI**

Figure Professionali	Parametri	Modalità di accesso
Operatore qualificato di ufficio	140	Parametro di accesso
"	155	Dopo 4 anni di svolgimento delle mansioni proprie della figura.

C.1/4**AREA PROFESSIONALE 3^****AREA OPERATIVA ESERCIZIO: SEZIONE FERROVIARIO E METROPOLITANO (PERSONALE DI STAZIONE)**

Figure Professionali	Parametri	Modalità di Accesso
Operatore di stazione	139	Parametro di accesso
"	143	Dopo 4 anni di svolgimento delle mansioni proprie della figura.

C.1/5**AREA PROFESSIONALE 3^****AREA OPERATIVA ESERCIZIO: SEZIONE FERROVIARIO E METROPOLITANO PERSONALE VIAGGIANTE (TRAZIONE E SCORTA)**

Figure Professionali	Parametri	Modalità di accesso
Capo treno	153	Parametro di accesso
"	165	Dopo 5 anni di svolgimento delle mansioni di capo treno.
"	175	Dopo 10 anni di svolgimento delle mansioni di capo treno.

C.1/6**AREA PROFESSIONALE 3^****AREA OPERATIVA ESERCIZIO: SEZIONE FERROVIARIO E METROPOLITANO PERSONALE VIAGGIANTE (TRAZIONE E SCORTA)**

Figure Professionali	Parametri	Modalità di accesso
Macchinista	153	Parametro di accesso
"	165	Dopo 5 anni di condotta effettiva.
"	183	Dopo 10 anni di condotta effettiva.
"	190	Dopo 15 anni di condotta effettiva.

La tabella C.1/7 della lettera C) dell'Accordo Nazionale del 4 aprile 2001 è così modificata:

C.1/7**AREA PROFESSIONALE 3^****AREA OPERATIVA ESERCIZIO FUNICOLARI TERRESTRI ED AEREE**

Figure Professionali	Parametri	Modalità di accesso
Operatore (FTA)	139	Parametro di accesso.
"	145	Al conseguimento dell'abilitazione alla "manovra degli impianti a fune".
"	158	Dopo 5 anni di svolgimento delle mansioni proprie della figura di cui almeno 3 anni di svolgimento delle mansioni di "manovra degli impianti a fune".
"	175	Dopo 10 anni di svolgimento delle mansioni proprie della figura di cui almeno 5 anni di svolgimento delle mansioni di "manovra degli impianti a fune".

La revisione dei parametri e dei periodi di conseguimento degli stessi riferito alla classificazione dei laquali, lagunari e funivie portuali sarà presentato in occasione dei prossimi incontri.

Parte economica

Nella definizione della parte economica del contratto dovrà tenersi conto della necessità di conglobare nell'attuale paga base dei valori economici relativi a contingenza e TDR.